

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 2002, n. 14

Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

(b.u. 26 novembre 2002, n. 49)

Art. 1

Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

1. *omissis*
2. *omissis*
3. La Giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone le spese.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Art. 1 bis

Autorizzazione alla sperimentazione del voto elettronico

1. In occasione di consultazioni disciplinate con legge provinciale la Provincia è autorizzata a sostenere le spese connesse alla sperimentazione di procedure automatizzate per lo svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.
2. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli uffici elettorali di sezione interessati dalla sperimentazione nonché le modalità di svolgimento della stessa. Gli elettori possono partecipare alla sperimentazione dopo aver espresso il voto con le modalità della normativa provinciale che disciplina la consultazione nel corso della quale è svolta la sperimentazione.
3. La sperimentazione si svolge nelle giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalle relative leggi provinciali. Il risultato dello scrutinio effettuato mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è diffuso al termine delle operazioni di spoglio delle schede di tutti gli uffici di sezione.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche provvede la legge di bilancio.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

Art. 2

Sussidi per gli elettori residenti all'estero

1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia,

sono concessi i sussidi previsti dall'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. In alternativa l'elettore interessato, purché residente in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla Provincia il sussidio per l'utilizzo dell'aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi regionali con i corrispondenti organi provinciali.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

ATTUAZIONE

Per i criteri previsti dal comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 27 aprile 2018, n. 709.

Art. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

1. Per la cura degli adempimenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia è istituito un nuovo servizio provinciale. Con le modalità previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), sono definite le competenze del predetto servizio che è comunque attivato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti provinciali prevede specifiche disposizioni per l'utilizzo del lavoro straordinario e per la mobilità del personale in servizio nonché per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali, anche in deroga alla disciplina generale dei predetti istituti.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 4

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 2 e sostitutivo dell'art. 5 della l.p. 1 ottobre 2002, n. 13.

Art. 5

Oneri finanziari

1. Per quanto riguarda l'assunzione degli oneri finanziari per l'organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 79 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituita la Regione Trentino - Alto Adige con la Provincia autonoma di Trento.

1 bis. La Provincia può rimborsare ai comuni, anche in misura forfettaria, le spese

connesse all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni disciplinate con legge provinciale.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita apposita unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 bis è stato aggiunto dall'art. 10 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

Art. 6
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 1 bis nella l.p. 20 marzo 1976, n. 13 e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 7 - Art. 8
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.